

RELAZIONE ANNUALE

1. Premessa

La presente relazione, redatta ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 2, dello Statuto¹ e dell'art. 6² del Regolamento per la Disciplina del Garante degli Studenti, Dottorandi e Specializzandi dell'Università degli Studi di Messina, riguarda l'attività svolta dal Garante nell'anno 2020.

Essa si limita a dare sinteticamente conto dell'attività svolta nell'anno precedente, del tipo di problemi posti o segnalati dagli studenti, dei modi in cui si è cercato di porre rimedio.

2. Attività del Garante

L'art 18 dello Statuto dell'Ateneo prevede che per la tutela dei diritti degli studenti, al Garante “... *compete l'iniziativa e la partecipazione nei procedimenti comunque utili a rimuovere e sanzionare le irregolarità, le carenze, le disfunzioni, i ritardi e gli eventuali abusi nei confronti degli studenti*”.

Le funzioni e le competenze del Garante sono disciplinate dall'art. 3³ dell'apposito Regolamento.

¹ Ai sensi della citata disposizione, “*Il Garante redige ed invia agli organi di governo una relazione annuale sulla condizione degli studenti nell'Ateneo, sollecitando, se del caso, l'adozione delle misure ritenute opportune al fine di migliorare tale condizione*”.

² Si riporta, per completezza e comodità espositiva l'art. 6 del Regolamento per la Disciplina del Garante degli Studenti rubricato Relazione annuale:

“1. Il Garante degli Studenti invia annualmente una dettagliata relazione sulla attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali segnalazioni e proposte di innovazioni regolamentari e/o procedurali al Rettore, al Direttore Generale, al Consiglio degli Studenti e al Senato Accademico.

2. Nella relazione annuale il Garante degli Studenti può indicare situazioni meritevoli di considerazione e tutela, sollecitando l'adozione degli opportuni atti, provvedimenti o soluzioni pratiche. La relazione annuale contiene l'indicazione del numero delle istanze e/o segnalazioni pervenute ed è resa pubblica sul portale di Ateneo.

3. In casi di particolare importanza od urgenza, il Garante degli Studenti può trasmettere al Rettore, al Direttore Generale, al Consiglio degli Studenti e al Senato Accademico apposite relazioni su questioni specifiche, anche segnalando l'opportunità di adottare appositi provvedimenti”.

³ Art. 3 del Regolamento “*Il Garante degli studenti vigila affinché le attività dell'Università di Messina relative alla didattica, alla ricerca e ai servizi, che incidono sui diritti e sugli interessi degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi dell'Ateneo, si svolgano nel rispetto dei principi e delle regole enunciati dal Codice Etico dell'Ateneo, dal Codice di Comportamento dei pubblici impiegati e dalla Carta dei Servizi di Ateneo. Al Garante compete ogni iniziativa finalizzata a segnalare e rimuovere le irregolarità, le carenze, le disfunzioni, i ritardi e gli eventuali abusi nei confronti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi (...)*”. 2. Il Garante degli Studenti, in particolare: a) riceve

Il Garante degli Studenti interviene d'ufficio o su istanza e/o segnalazione da parte di studenti, dottorandi e specializzandi, singoli o associati, o di loro rappresentanti in seno agli organi collegiali e compie, dunque, ogni atto necessario per l'istruttoria dei fatti al fine di promuovere le possibili soluzioni⁴.

Come già ricordato anche nelle precedenti relazioni, il Garante non ha, tuttavia, compiti né poteri che si sovrappongano a quelli dei docenti, degli organi accademici e degli uffici amministrativi, né quindi è chiamato mai a sostituirsi ad essi. Il suo ruolo, piuttosto, è quello di facilitare la comunicazione degli studenti con gli altri vari attori della vita universitaria, in particolare promuovendo, prima di tutto, l'interlocuzione diretta degli studenti stessi con i docenti e soprattutto con gli organi collegiali che sovrintendono allo svolgimento della didattica, e poi, ove necessario, segnalando ai responsabili eventuali effettive disfunzioni, e anche suggerendo soluzioni; segnalando agli organi accademici situazioni che appaiano meritevoli di attenzione e di intervento, valutando, e se del caso suggerendo, l'opportunità di eventuali interventi modificativi di regole o di procedure, nonché sollecitando e monitorando interventi in corso di realizzazione.

In concreto, a fronte delle segnalazioni e delle richieste ricevute, il Garante ha cercato in primo luogo di promuovere o sollecitare la risoluzione dei problemi pratici posti dagli studenti, quando questi apparivano risolvibili nell'ambito delle norme vigenti e secondo buone prassi, sia suggerendo agli studenti stessi i modi migliori per attivarsi, sia rivolgendosi agli uffici e ai docenti interessati e sollecitando, ove opportuno, risposte soddisfacenti nei tempi più ridotti possibili.

segnalazioni relative ad abusi di ogni forma e tipo, disfunzioni, carenze, ritardi, violazioni di legge o dei principi di buona amministrazione, compiuti nel corso di procedimenti amministrativi ovvero in relazione ad atti o comportamenti, anche omissivi o anche aventi il solo scopo o effetto di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, commessi da docenti o da altro personale o da studenti dell'Ateneo; b) nel caso rilevi atti o comportamenti di cui alla lett. a) del presente comma, per i quali possa configurarsi una responsabilità dei docenti o di altro personale o di studenti dell'Università, segnala e riferisce i fatti agli organi di competenza ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento; c) presenta la relazione annuale e le eventuali relazioni di urgenza di cui all'art. 6 del presente regolamento; d) compie ogni atto necessario per l'istruttoria dei fatti oggetto delle segnalazioni ricevute e ne promuove una pronta ed efficace soluzione".

⁴ Cfr. Art. 4, comma 1, del Regolamento.

In ogni caso si è cercato di offrire ai richiedenti una risposta non puramente formale e burocratica, ma motivata sul piano sostanziale. Lo spirito in cui si è mosso il Garante nel facilitare i rapporti fra i diversi soggetti è stato quello di sottolineare sempre il fatto che l'Università, prima di essere un luogo in cui ciascuno dei protagonisti può far valere i propri diritti individuali o collettivi sulla base delle norme esistenti, è, e deve essere, una comunità di studio e di lavoro caratterizzata da un clima di dialogo e di cooperazione per i fini comuni e nel rispetto reciproco. Quasi sempre gli studenti hanno dimostrato di condividere questo spirito, e spesso anche il solo fatto di essere ascoltati e di poter interloquire in un contesto nel quale vi era chi parlava e agiva collocandosi, per così dire, dalla parte loro e delle loro esigenze legittime, ha potuto favorire l'assunzione di atteggiamenti costruttivi. Nei confronti dei docenti e degli uffici amministrativi, l'intervento del Garante non è e non vuole essere un intervento sindacatorio e di controllo esterno, bensì una interlocuzione volta a risolvere costruttivamente, ove possibile, i problemi segnalati e si auspica che in questo senso sia stato sempre avvertito.

2. Segnalazioni e richieste

Nell'anno 2020 sono pervenute all'Ufficio del Garante numerose richieste e segnalazioni per lo più da parte di studenti.

Le segnalazioni, provenienti da quasi tutti i corsi di laurea o aree disciplinari, hanno riguardato, come per gli anni precedenti, diversi ambiti.

L'Ufficio del Garante in un numero di **60** casi ha ricevuto una formale istanza.

Come risulta dal prospetto allegato alla presente relazione, sono state accolte, integralmente o parzialmente, con o senza l'intervento degli uffici interessati, un numero di 50 istanze, sono state respinte 6 istanze e sono state dichiarate improcedibili un numero di 4 istanze, per rinuncia dello studente o perché non di competenza del Garante.

Un consistente numero di istanze rivolte al Garante hanno avuto un esito positivo per lo studente e si sono risolte con la collaborazione degli uffici amministrativi o didattici, mentre, un numero esiguo, dopo un'accurata verifica, hanno avuto esito negativo, ovvero si sono concluse con il rigetto della richiesta per infondatezza o perché *contra legem* o contraria alla normativa dell'Ateneo.

Le rinunce alle istanze sono dipese o da un ripensamento dello studente che, nel frattempo, è riuscito a risolvere il problema e a chiarire i propri dubbi; solo in un caso, la rinuncia è dipesa dal timore di esporsi troppo personalmente.

Sono, altresì, pervenute numerose richieste/segnalazioni verbali che si sono risolte con una semplice informazione o attraverso l'intervento risolutivo del personale amministrativo dell'Ateneo.

Le segnalazioni che sono pervenute con una richiesta scritta hanno riguardato diversi argomenti e possono essere raggruppati nei seguenti ambiti:

- a) Problemi nell'organizzazione della didattica, ovvero aspetti legati alla carriera degli studenti da un punto di vista della didattica, come gestione dei piani di studi, appelli di esame, registrazione dei voti, calendario delle attività didattiche, ecc. (n. 36 istanze);
- b) Problemi concernenti l'ambito amministrativo, ovvero aspetti legati alla carriera degli studenti (n. 17 istanze);
- c) Problemi concernenti l'ambito economico, ovvero aspetti legati al pagamento delle tasse, delle more, alle borse di studio, a particolari benefici e alle agevolazioni previste dall'Ateneo (n. 4 istanze);
- d) Problemi concernenti l'ambito strettamente relazionale, ovvero aspetti legati al rapporto degli studenti con i docenti (n. 3 istanze).

Si evidenzia che con riferimento a tutte le istanze pervenute si è cercato di dare sempre una sollecita risposta. Dopo avere effettuato le necessarie verifiche ed avviato le dovute istruttorie, alle informazioni, con una certa frequenza, si sono aggiunti pareri più o meno articolati.

a) Segnalazioni relative alla didattica ed alle relazioni con i docenti

Le questioni che hanno riguardato la didattica sono state le più frequenti e spesso si sono sovrapposte a quelle sollevate dagli studenti relative alle relazioni con i docenti.

Le istanze, che sono state per lo più individuali, ma ve ne sono state alcune anche collettive, hanno riguardato:

- le modalità di riconoscimento dei crediti acquisiti in precedenti corsi di laurea;
- anomalie concernenti il voto di esame;
- la mancata assegnazione di cattedre nel corso di laurea in Ostetricia;
- il mancato svolgimento di lezioni nel corso integrato di scienze infermieristiche;
- la richiesta di esonero di frequenza alle lezioni in presenza ed accesso alla modalità *on line*;
- la mancata risposta, senza giustificato motivo, dei docenti alle reiterate richieste di appuntamenti o di chiarimenti inviate via e-mail dagli studenti;
- violazioni del Regolamento Didattico dell'Ateneo da parte di docenti;
- contestazioni sulla corretta applicazione dei criteri per la conversione dei voti conseguiti negli esami sostenuti presso le Università straniere con i progetti Erasmus.

Problemi con i docenti

Non sono mancate istanze in cui si è lamentato il comportamento poco collaborativo di alcuni docenti, specialmente al momento della presentazione della tesi, o che la didattica svolta dagli stessi sia stata scarsamente fruibile o lacunosa.

In tutti questi casi il Garante ha chiesto, con la massima sollecitudine, ai docenti e ai coordinatori i necessari chiarimenti e, se del caso, l'adozione degli opportuni provvedimenti onde evitare il ripetersi delle disfunzioni lamentate. La maggior parte delle criticità sono state risolte o avviate a soluzione anche grazie alla collaborazione dei docenti e dei coordinatori dei corsi di studi.

Richieste di appelli straordinari e posticipo esami

In quest'ultimo anno, segnato dalla pandemia da Coronavirus e dai lockdown generalizzati, sono pervenute istanze degli studenti volte a richiedere appelli straordinari e il posticipo di prove di esami. L'Ufficio del Garante ha, in questi casi, cercato, previ contatti con i docenti del corsi e con i Coordinatori, di trovare soluzioni soddisfacenti.

Irregolarità nello svolgimento dell'esame on line

Nel periodo di riferimento, in cui, in attuazione delle misure straordinarie in materia di didattica a seguito dell'emergenza nazionale da Covid-19, gli esami sono stati tenuti in modalità *on line*, è giunta la segnalazione di uno studente che ha lamentato l'irregolarità nello svolgimento della prova, posto che non era stato garantito il rispetto della forma pubblica, ovvero la presenza virtuale di almeno due testimoni come previsto. In questo caso, l'Ufficio del Garante è intervenuto con proprio parere rilevando l'opportunità di annullare la prova di esame e di consentire allo studente di poterlo risostenere.

Servizio di tutorato a studenti con disabilità

Particolare attenzione è stata prestata all'istanza sottoposta al Garante sulla possibilità di assegnazione, previa apposita istanza, di un *tutor* specializzato per gli studenti con disabilità grave. Uno studente con disabilità cognitiva grave, iscritto al corso di laurea triennale in Scienze della Formazione e della Comunicazione presso la sede distaccata di Noto, ha segnalato, a seguito della specifica richiesta di un tutor specializzato per l'A.A. 2019/2020 per il supporto nello studio individuale e per il sostegno nella preparazione di specifici esami, di aver avuto assegnato un "tutor alla pari", ritenuto tuttavia non rispondente al bisogno formativo specifico dello studente. Per la gravità e per il tipo di disabilità lo studente aveva indubbiamente necessità di un sostegno nello studio individuale e per il superamento degli esami.

Va anche rilevato che lo studente, in considerazione della sua condizione personale e del bisogno formativo specifico, poteva ricevere un supporto adeguato nell'apprendimento e nella formazione esclusivamente da un "tutor specializzato", ovvero da parte di un soggetto con competenze specifiche, da individuare preferibilmente fra dottorandi, assegnisti o docenti.

Nonostante egli ne avesse fatto legittimamente richiesta, lo studente segnalava di non aver potuto beneficiare del supporto adeguato alla sua condizione.

In merito alla fattispecie, questo Garante non poteva fare a meno di suggerire con proprio motivato parere l'adozione tempestiva di ogni provvedimento necessario per garantire il diritto allo studio dello studente interessato, previa verifica dei requisiti di legge per l'ammissione al beneficio.

L'istruzione è uno dei principali strumenti per prevenire l'esclusione sociale e per garantire future opportunità di partecipazione della persona disabile a tutti gli ambiti della vita. Il diritto all'istruzione della persona affetta da disabilità è riconosciuto sia a livello internazionale dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sui diritti delle persone con disabilità sia dalla normativa statale.

La Costituzione italiana all'art. 3 stabilisce "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese" ed all'art. 34 che: "La scuola è aperta a tutti. [...] I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze [...]"

Il Garante, fatto riferimento nel parere alla normativa in materia⁵, ribadiva l'importanza del servizio di tutorato in quanto tendente ad aumentare l'autonomia dello studente, integrarlo in ambito accademico, sviluppare la sua partecipazione attiva al processo formativo, migliorare il contesto di apprendimento e predisporre interventi mirati a seconda della condizione personale e dei bisogni educativi dello studente stesso anche al fine di creare un ambiente inclusivo.

Rilevava come, in considerazione di quanto previsto dalle Linee Guida adottate dalla Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità (CNUDD)⁶, aggiornate nel luglio 2014, il

⁵ Legge 104/1992 “*Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*” che al primo comma dell’art. 13 afferma che l’inclusione delle persone con disabilità avviene sia nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado, che nelle università.

Legge 17/1999 “*Integrazione e modifica della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*” che modifica la precedente legge 104/1992 introducendo l’utilizzo per gli studenti disabili iscritti all’università di appositi sussidi tecnici e didattici, nonché la possibilità di poter fruire di un servizio di tutorato specializzato, prevede: - la possibilità di attivare un trattamento individualizzato, con particolare riferimento all’utilizzo di specifici mezzi tecnici e allo svolgimento di prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato e previa intesa con il docente; - l’istituzione della figura del docente delegato per il coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le attività destinate agli studenti con disabilità; - l’istituzione di un capitolo specifico del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) dell’Università per il finanziamento delle azioni rivolte agli studenti con svantaggio.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, “*Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell’art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390*” prevede, per gli studenti con disabilità che intendono iscriversi ad un ciclo universitario, o che stanno già frequentando un corso di studi universitario, una serie di agevolazioni e supporti che gli Atenei universitari italiani hanno il dovere di mettere in atto per garantire il diritto allo studio agli studenti con disabilità e la loro piena partecipazione alla vita universitaria (così come previsto dalla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e dalla Legge n. 17 del 28 gennaio 1999). Le università devono in particolare garantire: la fornitura di supporti didattici, informatici e tecnologici utili a rendere gli studenti con disabilità il più possibile autonomi e indipendenti come, ad esempio, fornitura gratuita agli studenti ipovedenti, non vedenti e con dislessia, dei testi universitari in formato elettronico e/o in braille, ecc.) (articolo 13, comma 6-bis, Legge n. 104/1992, così modificata dalla Legge n. 17/1999); l’accessibilità delle informazioni sui servizi rivolti alle persone con disabilità: percorsi formativi ed universitari e procedure amministrative connesse, nonché quelle relative ai servizi ed alle risorse disponibili ed alle relative modalità di accesso (articolo 14, comma 1, DPCM 9 aprile 2001); interventi di tutorato realizzati in modo da garantire che la singola persona con disabilità possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o degli enti eroganti.

D.lgs. 68/2012 “*Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti*” che all’art. 3 prevede un sistema integrato di strumenti e servizi per la garanzia del diritto allo studio, al quale partecipano, nell’ambito delle rispettive competenze, fra i diversi soggetti, anche le università. Le università, nei limiti delle proprie risorse, devono dunque organizzare i propri servizi – compresi quelli di orientamento e tutorato - al fine di realizzare il successo formativo degli studi.

⁶ Per attuare le norme citate, nel 2001 è stata costituita la Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità (CNUDD) con “la finalità principale [...] di consentire lo scambio di informazioni ed esperienze tra le diverse università e condividere alcune linee di indirizzo per le attività di tutti gli Atenei attivando tutti i servizi necessari a rendere operativa la normativa prevista dalla Legge 17/99 e cercando di rispondere nel modo più adeguato alle esigenze degli studenti disabili nel loro percorso formativo universitario”. Tale organismo si è dotato di un regolamento approvato nel gennaio 2012 e di Linee guida, (aggiornate nel luglio 2014) che descrivono i servizi e le attività che ogni singola università mette a disposizione dei propri studenti – in particolare vengono dettagliate le attività

servizio potesse essere erogato, in risposta alla richiesta dello studente, seguendo criteri di personalizzazione in base ad una attenta analisi dei bisogni formativi specifici, anche attraverso il sostegno allo studio individuale da parte di un tutor con competenze specifiche (da individuare preferibilmente tra studenti *senior*, tirocinanti, dottorandi, assegnisti o docenti) per il superamento di esami o per la stesura dell'elaborato finale.

Evidenziava che i percorsi educativi per gli studenti e le studentesse con disabilità dovessero essere finalizzati a potenziare le capacità inclusive, valorizzando le persone e stabilendo relazioni positive e supportive, fornendo aiuti personalizzati durante tutto il percorso di studi.

In quest'ottica, il servizio di tutorato specializzato, previsto anche in ambito universitario dalla L. n. 17/99, necessario alla finalità di aumentare l'autonomia dello studente disabile, integrarlo in ambito accademico, sviluppare la sua partecipazione attiva al processo formativo, migliorare il contesto di apprendimento, doveva essere erogato – come previsto dalla Linee Guida - attraverso interventi mirati, seguendo criteri di personalizzazione in base ad una attenta analisi dei bisogni formativi specifici.

Sulla base di tutto quanto evidenziato si è chiesto, pertanto, che allo studente, affetto da disabilità al 100%, con diagnosi della CML di “Ritardo cognitivo in ipogonadismo ipogonadotropo” e necessità di assistenza continua, l'Università riconoscesse la possibilità di beneficiare del supporto richiesto.

A seguito della richiesta risulta che l'Ateneo abbia da ultimo assegnato allo studente un *tutor* individuato fra studenti *senior* ovvero iscritti ad un corso di laurea magistrale.

b) Segnalazioni relativa all'ambito amministrativo

Disservizi segreteria

Con riferimento all'ambito amministrativo non sono mancate diverse lamentele di disservizi di alcune segreterie studenti (orari limitati di ricevimento telefonico, lunghe attese telefoniche ecc).

In alcune istanze, gli studenti si sono lamentati per l'imprecisione, la genericità o, addirittura, per la erroneità delle informazioni ricevute dalle rispettive Segreterie, oltre che per il mancato tempestivo rilascio delle certificazioni richieste (ad es. in una si lamentava il mancato tempestivo rilascio di certificazione di esami sostenuti per accedere a borsa di studi).

In questi casi si è sempre portato a conoscenza delle segnalazioni ricevute il Dirigente del D.A. Servizi Didattici ed Alta Formazione per le opportune verifiche e per gli eventuali conseguenti provvedimenti perché si reputa essenziale, per il corretto funzionamento delle istituzioni universitarie e per il prestigio delle medesime, che l'informazione fornita agli studenti, specie a livello di Uffici di segreteria, sia improntata a completezza, correttezza e trasparenza.

Decadenza dagli studi

Sono continuate a pervenire anche in quest'ultimo anno richieste di riattivazione della carriera universitaria da parte di studenti dichiarati decaduti e contestazioni sulla legittimità del procedimento di decadenza, prevista, com'è noto, nel caso in cui lo studente non abbia sostenuto esami per otto anni consecutivi⁷.

In forza di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 settembre 2018 – punto XVI (prot. n. 67272/2018) - la dichiarazione di decadenza annulla l'intera carriera dello studente non consentendo più allo stesso di ottenere il riconoscimento dei crediti conseguiti in precedenza,

⁷ L'art. 149 del R.D. n. 1592 del 31.08.1933 stabilisce che “Coloro i quali abbiano compiuto l'intero corso degli studi universitari senza conseguire la laurea o il diploma, o che, per qualsiasi motivo, abbiano interrotto gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione, sono tenuti a chiedere ogni anno all'università o istituto la ricognizione della loro qualità di studenti e a pagare la speciale tassa di cui alla tabella H . Coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo, non sostengano esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate”. Conformemente l'art. 28, comma 3, del vigente Regolamento Didattico dell'Ateneo prevede “Lo studente che non sostenga esami per otto anni consecutivi all'anno dell'ultimo esame o a quello dell'ultima iscrizione in corso, se più favorevole, decade dalla qualità di studente. La decadenza non opera nei confronti degli studenti che abbiano terminato tutti gli esami previsti dal proprio corso e che debbano sostenere solo la prova finale”.

opportunità che, invece, è ammessa per gli studenti rinunciatari, previo il pagamento della tassa di rinuncia, comportando un'evidente e ingiustificata disparità di trattamento.

Questo Garante ha già segnalato nelle precedenti relazioni ed in diversi pareri che la decadenza non tiene conto del regolare pagamento delle tasse relative al periodo di sospensione degli studi, né del numero di esami sostenuti e/o da sostenere; che la chiusura della carriera per decadenza, viene effettuata senza la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento: il sistema informatico adottato dall'Ateneo denominato Esse3 non prevede alcuna segnalazione allo studente dell'imminente dichiarazione di decadenza.

A tutela degli interessi degli studenti che hanno effettuato le segnalazioni e di tutti gli studenti che in futuro potrebbero incorrere in tale tipologia di provvedimento, il Garante ha suggerito, dunque, di modificare la procedura, anche a garanzia della trasparenza dell'attività amministrativa, attuando i seguenti accorgimenti:

- inserimento in Esse3 di un avviso concernente l'imminente dichiarazione di decadenza con l'indicazione della procedura e i termini da seguire nel caso in cui si volesse proseguire negli studi;
- inserimento nel predetto sistema di un blocco al fine di non consentire allo studente dichiarato decaduto di potersi iscrivere ad anni successivi e di pagare le tasse;
- la comunicazione allo studente dell'avvio del procedimento di decadenza.

Con riferimento a questa problematica, si può ritenere che, sebbene ancora non risulti che siano stati adottati tutti gli accorgimenti suggeriti a tutela degli studenti, tuttavia, con riferimento a casi particolari segnalati dal Garante, l'Ateneo, seppur in via eccezionale, ha adottato provvedimenti di revoca della decadenza, consentendo la prosecuzione delle carriere universitarie.

c) Istanze in ambito economico

Le istanze più significative hanno riguardato:

1. la richiesta di rimborso, ai sensi della L. 68/2012 art. 9 comma 2, della tassa di partecipazione ad un concorso in quanto in possesso di invalidità civile;
2. la richiesta di estensione dei benefici economici (riduzione del 15% del COA) previsti per i figli dei militari delle Forze Armate e di Polizia, in servizio in Sicilia e Calabria, a qualsiasi membro della famiglia dello studente. A tal fine, l'istante ha dichiarato di essere sorella di un carabiniere in servizio al nord Italia;
3. la richiesta di revisione della tassa universitaria per studente autonomo.

Riguardo al primo caso, l'istanza è stata rigettata in quanto non di competenza del Garante.

Con riferimento alla seconda richiesta, derivante da una delibera in materia di esoneri dalla contribuzione studentesca emanata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, il Garante non ha accolto l'istanza, ritenendo il predetto provvedimento ispirato ai principi di autonomia didattica, organizzativa, finanziaria e contabile riconosciuta agli Atenei dalla normativa vigente in materia.

La terza istanza, dopo la necessaria istruttoria, è stata inoltrata alla Direzione Servizi Didattici ed Alta Formazione con gli opportuni suggerimenti per la definizione favorevole del caso. La segreteria studenti competente ha riconosciuto lo *status* di studente autonomo ed ha collocato la studentessa nella corretta fascia di reddito, consentendole di proseguire serenamente gli studi.

4. Conclusioni

Come per gli anni precedenti, il Garante è stato a disposizione per incontrare gli studenti che ne avessero richiesto appuntamento un giorno a settimana (il venerdì). In quest'anno particolare, di emergenza sanitaria, gli incontri, se non nei primissimi mesi in cui sono avvenuti di presenza, si sono svolti sulla piattaforma Teams.

Posto che la maggior parte delle segnalazioni sono pervenute per mezzo della casella di posta elettronica, il Garante e l'Ufficio dedicato hanno di massima garantito una prima risposta entro tre giorni. Attraverso lo stesso mezzo sono state trasmesse le risultanze delle istruttorie compiute.

Anche nell'anno 2020, buona parte dei problemi posti al Garante hanno potuto essere affrontati, e trovare il seguito opportuno, avvalendosi della continua e spedita interazione, informalmente attivata, con i diversi uffici dell'Università, senza bisogno di dare luogo a procedure formali.

Il Garante anche nell'anno di riferimento ha potuto avvalersi del supporto continuativo del personale dell'Ufficio Amministrativo appositamente dedicato, in particolare della competenza e dell'elevata professionalità del Dott. Francesco Coglitore, quale responsabile dell'Unità Organizzativa Organi di Garanzia, e della Dott.ssa Stefania Rosalia Faraone, quale responsabile dell'Unità Operativa Supporto Amministrativo al Garante degli Studenti, ai quali si esprime la più sincera e sentita gratitudine per la efficace e proficua collaborazione.

Nel rassegnare le sintetiche conclusioni che precedono, il Garante rinnova il sincero ringraziamento alle Autorità Accademiche e agli Uffici Amministrativi per l'attenzione e la collaborazione da essi assicurate.

Si allega tabella riassuntiva delle richieste formali pervenute.

Messina, 23 febbraio 2021

Il Garante degli Studenti

avv. Francesca Starvaggi